

Allegato 1

Eccezioni alle misure di limitazione della circolazione

Le seguenti categorie di veicoli a motore sono **escluse** dai provvedimenti di limitazione:

- 1) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico) e veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo esclusivamente a gpl o metano, nel caso di veicoli a benzina, o addizionale a gpl o metano, nel caso di veicoli a gasolio;
- 2) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) esclusivamente se utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap e veicoli utilizzati per il trasporto persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi patologie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- 3) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, al trasporto collettivo organizzato, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 4) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- 5) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 6) autoveicoli che trasportano farmaci e prodotti per uso medico;
- 7) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- 8) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana;
- 9) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 10) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- 11) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- 12) veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 13) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- 14) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'articolo 60 del Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito dell'iscrizione negli appositi registri storici, in occasione di manifestazioni che ne prevedano l'esposizione e limitatamente al percorso necessario;

- 15) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- 16) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- 17) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci ed alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale;
- 18) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età;
- 19) veicoli di operatori commerciali nei mercati settimanali scoperti, del mercato all'ingrosso e di rifornimento degli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti deperibili (ortofrutticoli, ittici, floricoli, caseari e delle carni) o, comunque di coloro che operano in virtù di un'autorizzazione al commercio su area pubblica comunale limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 20) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- 21) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs 285/92;
- 22) veicoli di donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
- 23) veicoli di sacerdoti e di ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 24) veicoli commerciali alimentati a gasolio (N1, N2, N3) omologati almeno Euro 3 relativamente al carico e scarico delle merci (muniti di bolla di accompagnamento del materiale con indicazione della provenienza e della destinazione del materiale in consegna) su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 17.30, limitatamente ai periodi senza nessuna allerta (colore verde) e allerta 1 (colore arancio);
- 25) veicoli commerciali alimentati a gasolio (N1, N2, N3) omologati almeno Euro 4 relativamente al carico e scarico delle merci (muniti di bolla di accompagnamento del materiale con indicazione della provenienza e della destinazione del materiale in consegna) su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00, limitatamente ai periodi di allerta 2 (colore rosso);
- 26) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada (inclusi anche gli interventi di manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere presso abitazioni e attività industriali-artigianali-commerciali) con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata del cantiere/intervento;

Sono previste, inoltre, ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio" con le modalità previste al successivo punto:

- 27) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- 28) veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");

29) veicoli utilizzati, per particolari attività urgenti e non programmabili per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");

Per particolari situazioni riguardanti l'organizzazione della mobilità e dei trasporti locali, potranno essere disposti ulteriori provvedimenti di deroga.

Titolo autorizzatorio

Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti nei precedenti punti, sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, del/dei giorno/i e le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula:

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.